



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

Ordinanza n° 62 del 26/11/2014

IL SINDACO

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, parco giochi, aree verdi, ecc.) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano ;

DATO ATTO che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato, da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai detentori degli animali sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

RITENUTO NECESSARIO sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quali sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

VISTO IL T.U.LL.SS. del 27.07.1934 n. 1265

VISTO il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 "Regolamento di polizia Veterinaria";

VISTA la L.R. n. 15/2000, di attuazione della legge 281 del 14.08.1991, recante misure per l'istituzione dell'anagrafe canina per la tutela degli animali da affezione e per la prevenzione del randagismo;

VISTO il Decreto Presidenziale Regione Sicilia del 12.gennaio 2007, n. 7 "Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15".

VISTI :

- l'art. 2052 del Codice Civile, "Danno cagionato da animali";
- l'art. 650 del Codice Penale, "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità";
- l'art.672 del Codice Penale, Omessa custodia e mal governo di animali";
- la legge 22 novembre 1993, n. 473, di modifica dell'art727 del codice penale"nuove norme contro il maltrattamento degli animali";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 21 luglio 2010;
- il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 26 novembre 2009;
- l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 16 luglio 2009;
- le ordinanze 14 gennaio 2008 e 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro della salute e delle Politiche Sociali, in materia;

VISTA la Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di polizia Urbana;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

ORDINA

Per i motivi in premessa richiamati che:

1. CUSTODIA DEI CANI

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini;

2. STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

a) I proprietari dei cani e le persone momentaneamente incaricate della loro custodia sono tenuti ad impedire che l'animale sporchi con deiezioni le strade, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, gli accessi a civiche abitazioni, gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini e gli spazi prospicienti.

b) Coloro che conducono cani per le strade e spazi pubblici del territorio cittadino, sono obbligati a dotarsi, esibendoli in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza, di strumenti idonei a rimuovere gli escrementi eventuali depositati dai loro cani.

c) Dai predetti obblighi sono esentati i non vedenti accompagnati dal loro cane.

E' fatto espresso divieto di imbrattare il suolo con alimenti destinati alla nutrizione del proprio cane o gatto. Per quanto riguarda la nutrizione dei cani e dei gatti randagi, vige l'obbligo nei confronti di chi somministra loro cibo di rimuovere prontamente i contenitori utilizzati ed i residui alimentari.

3. SANZIONI

Fermo restando quanto previsto in materia dal codice penale dalla legislazione speciale in materia:

1. Per la mancata iscrizione del cane all'anagrafe canina ed il mancato inserimento del microchip di identificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 7, L.R. n. 15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €86,00 ad un massimo di €520,00;

2. Per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della cessione a qualsiasi titolo dell'animale, del cambio della propria residenza e della morte dell'animale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, riferite alle lettere a), b) del comma 1, e comma 6, L.R. n. 15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 86,00 ad un massimo di €520,00;

3. Per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della scomparsa dell'animale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, riferite alla lettera d) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'art. 9, n. 15/2000 e s.m.i., da un minimo di € 578,00 ad un massimo di €1.733,00;

4. per l'abbandono dei cani e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4 L.R. n. 15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 578,00 ad un massimo di € 1.733,00;

5. per il mancato porto di tutta l'attrezzatura per la pulizia e all'asportazione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 1 e 4 L.R. n. 15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 28,00 ad un massimo di € 173,00;

6. per la mancata rimozione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 2 e 5 L.R. n. 15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 58,00 ad un massimo di € 173,00;

La presente Ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica e tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva e si applica a tutte le persone presenti nel nostro territorio Comunale;

Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto delle presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali (di cui al punto 2) e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina;

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.

La presente ordinanza viene resa nota ai cittadini nelle forme di legge.

DEMANDA

- All'Ufficio di Segreteria la Pubblicazione della presente Ordinanza, che entra in vigore con effetto immediato, all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
- Alla Polizia Municipale, a tutte le FF.OO. ed a tutti quanti altri spetta, l'esecuzione del presente provvedimento mediante l'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni in esso contenute e per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori per le violazioni accertate.

AVVERTE

Ex art. , comma 4, L.R. 30 aprile 1991, N°10

che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento

- Entro gg.60, dall'entrata in vigore della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e segg. Della L.2 dicembre 1971 N°1034;
- Entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24/11/1971, N°1199 ed art 23 ultimo comma dello Statuto della Regione Siciliana.

IL SINDACO

F.to Dott. Carmelo Panepinto